

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 26 febbraio 2014.

**OGGETTO: Comma 557, articolo 1 legge 311/2004 – Indirizzi agli Uffici per la individuazione di 2 collaboratori per l'Ufficio Tecnico e Polizia Municipale.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 14 e minuti trenta, nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente
AUGUSTO PUTZOLU	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Matteo Manca

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- L'art. 39, c.1, della L.n. 449/1997, rubricata "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- L'art. 6, del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche, nonché gli art. 89 e 91, del D. Lgs. 267/2000, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale di fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.
- L'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), prevede che *'i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti...le comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza'*.
- Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.05.2005, ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557, della citata L.n. 311/2004, è da considerarsi come fonte normativa speciale e come tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che *'introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, c.1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n.3'*.

RICHIAMATE:

- La circolare del Ministero dell'Interno, n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del sopraindicato parere del Consiglio di Stato, viene data la facoltà, agli Enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, di usufruire di prestazioni di lavoro, da parte di dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla normativa e in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. 165/2001.
- Il parere dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni- Dipartimento Funzione Pubblica-, n.34, del 23.05.2008, rilasciato al Comune di Sordiana, con il quale viene ribadito che, nonostante le diverse modifiche legislative, concernenti il pubblico impiego, il c.557, dell'art.1, della L.n. 311/2004, non sia da considerarsi abrogato dal nuovo art.36, del D.Lgs. 165/2001, ad opera del c. 79, dell'art.3 della Legge Finanziaria 2008.

DATO ATTO ALTRESI':

- Che il Comune di Modolo, allo stato attuale, presenta oggettivi problemi, in relazione all'organico, che rendono difficile persino l'ordinario svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa: invero lo stesso Ente dispone di soli due dipendenti a tempo indeterminato, peraltro di Cat. C, inquadrati nell'Area amministrativa e nell'Area contabile. Questo fatto determina la costante necessità di ricorrere all'utilizzo di dipendenti di altre amministrazioni, prevalentemente attraverso convenzioni ex art.14 ccnl: tuttavia la realtà attuale non consente sempre di ricorrere alla forma sopraindicata, attese le difficoltà per le altre amministrazioni, nel rinunciare a parte di prestazioni dei propri dipendenti, all'interno del regolare orario di servizio.
- Che le carenze sopraindicate determinano un forte disagio per la macchina amministrativa e per far fronte alle oggettive esigenze, l'Amministrazione intende avvalersi, come avvenuto nell'anno precedente, della possibilità offerta dalla normativa sopraindicata.
- Che è intendimento dell'amministrazione ricoprire le posizioni inerenti l'Ufficio Tecnico e l'ufficio di polizia municipale, attraverso il ricorso alla normativa in questione, nella fattispecie il c.557, art.1, della L.311/2004.
- Che, a seguito di indagine circa le effettive possibilità, offerte dagli Enti aventi le caratteristiche previste dalla normativa, si ritiene opportuno incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa affinché, sulla base degli indirizzi contenuti nella presente, attivi ogni procedura necessaria per la ricerca e l'utilizzo di unità, già dipendenti a tempo pieno e indeterminato di altri Enti Locali, per un numero di ore ( che sarà indicato dall'Ufficio Ragioneria) coerente con il rispetto del limite del costo del personale, non superiore all'annualità 2008, da inserire nell'Ufficio Tecnico e nell'Ufficio di Polizia Municipale .

#### CONSIDERATO CHE:

- Le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato tra l'Ente di provenienza e l'ente utilizzatore, non potrà superare in media le 48 ore settimanali.
- Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti.
- La fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti.
- Quanto indicato dal Segretario Comunale, ossia la presenza di un orientamento giurisprudenziale maggioritario che non inserisce la fattispecie in questione tra le forme di lavoro flessibile e di uno minoritario che, viceversa, sottopone la disciplina alle limitazioni previste dall'art.9, c.28, del D.L.78/2010.
- La durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31.12.2014, salvo eventuale rinnovo.

- Che secondo consolidata giurisprudenza contabile (Cfr. Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, delibera n. 200 del 23.05.2012, delibera n. 223 del 12.06.2012, delibera n.249 del 21.06.2012, Corte dei Conti-Sezione Regionale Toscana, delibera n. 6 del 07.02.2012, delibera n.955/2012 della Corte dei Conti-Sezione Regionale per il controllo- Veneto) le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art.1, c.557, della L.n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici sopraindicati, esulano dall'ambito di applicazione dell'art.9, c.28, del D.L.n. 78/2010 e dunque non vengono conteggiati nel limite di spesa ivi previsto, in quanto non determinano l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e non integrano una forma flessibile di assunzione e di impiego.

**RICHIAMATE, IN PARTICOLARE:**

- La sopraindicata Delibera, n. 223/2012, della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, con la quale la sezione sostiene che *'la formula organizzativa, introdotta dal citato art.1, c. 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n.23/2009 e Sez. Veneto, parere n. 17/2008)'*, che *'la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, non integra una forma flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art.9, c.28, D.L.78/2010, convertito in L.n. 122/2010'* appunto in quanto *'il citato comma 557 detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti, per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie.*
- La sopraccitata Delibera, n.955/2012, della Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta a escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, c.28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, c.557, della L.311/2004. L'art. 9, c. 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali: si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Invero, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, c. 557, *'non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza'*. *'L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale'*.

**DATO ATTO:**

- Il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali.

CONSIDERATO ALTRESI':

- Che sono rispettati i vincoli concernenti il rispetto del limite di spesa dell'anno 2008 per il personale, ex L. 144/2012 e il limite del rispetto del rapporto spese personale/spese correnti.
- Che il buon esito della procedura sopraindicata è subordinato all'autorizzazione da parte delle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti..

DELIBERA

Di avvalersi, attraverso l'istituto previsto dall'art.1, c.557, della L.311/2004, di dipendenti di altri Enti Locali, da individuarsi, per massimo 12 ore settimanali ciascuno, da determinarsi in base alla coerenza con il rispetto del limite del tetto di spesa 2008, ai sensi della L. 44/2012, a supporto degli uffici di Polizia Municipale e Tecnico, fino alla data, presunta, del 31.12.2014.

Di impartire al Responsabile dell'Area amministrativa, indirizzi per ogni adempimento occorrente per l'individuazione e al Settore finanziario per quanto di sua competenza e per l'adozione del formale impegno di spesa.

Di dichiarare, con separata e ulteriore unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ex art.134, ultimo comma, del D.Lgs.267/2000, attesa la necessità di fornire tempestivamente, agli uffici in questione, un valido supporto operativo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO

*Augusto Putzolu*



IL PRESIDENTE

*Omar Aly Kamel Hassan*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dr. Matteo Manca*



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07 marzo 2014 al 22 marzo 2014, prot. n. 352, e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODULO, li 07 marzo 2014.

Il Segretario Comunale

*Dr. Matteo Manca*

